



## *Al Prefetto della Provincia di Sondrio*

**Fasc. 775/2018 C.d.S.**

**VISTO** l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

**VISTO** il provvedimento n. 2414 del 27.6.2018 emesso dal Comune di Lanzada, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata **29° GIRO D'ITALIA FEMMINILE – 7^ tappa Lanzada/Dighe di Campo Moro** organizzata dalla società "4 ERRE A.S.D." con sede a Sovico (MB) per il giorno 12.7.2018 con inizio alle ore 12.10;

**VISTI** il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del comune di Lanzada;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Comando Sezione Polizia Stradale;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

**VISTO** il provvedimento prot. 25697/2018 del 28 giugno 2018 con il quale il Prefetto di Sondrio ha nominato il Viceprefetto Umberto Sorrentino in sostituzione del Viceprefetto Vicario Rosa Massa per l'Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio amministrativo;

### **ORDINA**

la chiusura al transito del tratto di strada Lanzada Via Ganda – destinazione Dighe di Campo Moro in entrambi i sensi di marcia, nella giornata di **giovedì 12 luglio 2018** dalle ore 11.30 fino al termine della manifestazione.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;

### **DISPONE**

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;



*Il Prefetto della Provincia di Sondrio*

**Fasc. 775/2018 C.d.S.**

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29 e successive integrazioni;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

**La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata dall'Ente che ha emanato il decreto di autorizzazione e dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.**

Gli organizzatori potranno, previa intese con i responsabili delle FF.OO. e le altre autorità competenti, chiedere la chiusura al traffico di tratti di strade non menzionate nella presente ordinanza per ragioni afferenti alla sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità.

Sondrio, data del protocollo

Il Dirigente dell'Area III  
Viceprefetto  
(Sorrentino)  
(Documento firmato digitalmente)

az

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- *QUESTURA di SONDRIO*
- *COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di SONDRIO*
- *COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE di SONDRIO*
- *COMUNE di LANZADA*
- *"4 ERRE A.S.D."* [4erreasd@pec.it](mailto:4erreasd@pec.it)

Prefettura UTG – Ufficio Depenalizzazione / Via Vittorio Veneto 27 – 23100 SONDRIO  
Tel. 0342532496 / 0342532487 – Fax 0342210960 – PEC: protocollo.prefso@pec.interno.it